



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Ufficio di Gabinetto del Rettore – Direzione Generale

PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 – ART. 24

Il presente Piano è redatto in attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2015.

L'art. 24, sopra richiamato, prevede che l'Ateneo effettui una ricognizione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175, ossia al 23/09/2016, individuando quelle che devono essere dismesse, in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 20 del medesimo decreto.

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, l'Università degli Studi di Cagliari, come risulta dall'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Piano, risulta detenere 14 partecipazioni societarie:

4 spin off universitari:

- 3R Metals srl (in liquidazione), la liquidazione si è conclusa a ottobre 2016;
- Dense Nanostructured Materials srl (in liquidazione);
- Innovative Materials srl. All'interno di questa società l'Ateneo detiene una quota del 10% (la quota è stata ceduta in data 21/12/2016) è una quota come ex socio Promea, insieme ad altri sei soci, del 2,2%.
- Respect srl.

6 Centri di Competenza Tecnologica:

- APRAS s.c.a r.l. (società in liquidazione dal 16/12/2016);
- Biosistema s.c.a r.l. (in liquidazione);
- CenTRAlabs s.c.a r.l.
- Ce.R.T.A. s.c.a r.l.
- Com.Bio.Ma s.c.a r.l.
- ICT s.c.a r.l.

4 Società consortili a responsabilità limitata

- Distretto Aerospaziale della Sardegna s.c.a r.l.

- Eco-Research s.c.a r.l.
- Gall Marmilla s.c.a r.l.
- UnitelCagliari s.c.a r.l.

Dalla ricognizione effettuata, nessuna società partecipata dall'Ateneo risulta avere, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175, tutti i requisiti indicati dall'art. 20, richiamati dall'art. 24.

Si rileva come il requisito più critico risulta essere quello di fatturato, richiamato all'art. 20, comma 2 lettera d) *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”*. Tale requisito si pone infatti in completa antitesi con le stesse finalità istituzionali delle società spin off e dei Centri di competenza Tecnologica cui partecipa l'Ateneo. Si tratta infatti di società, nel caso dei Centri di Competenza peraltro senza fini di lucro, che nascono per svolgere una funzione di intermediazione tra ricerca, innovazione e mondo imprenditoriale, con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca accademica innalzando la propensione all'innovazione del sistema produttivo e che pertanto difficilmente possono raggiungere i requisiti di fatturato richiesti dalla norma.

A tal riguardo l'Ateneo ha rilevato dei dubbi interpretativi in ordine alla portata delle deroghe previste dall'art. 4 del D.Lgs. 175, si fa specifico riferimento alla deroga di cui al comma 8 prevista per gli spin off universitari, in relazione alla quale, non è chiaro se la deroga riguardi esclusivamente la fase di avvio della società, ovvero si estenda anche ai requisiti di permanenza di cui all'art. 20, come vorrebbe una interpretazione più ragionevole. Sarebbe utile un chiarimento interpretativo a riguardo.

Sulla base delle considerazioni fatte, l'Ateneo procederà alla dismissione, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, delle partecipazioni prive dei requisiti richiamati dagli art. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016.